



Comune di Barano d'Ischia

(Provincia di Napoli)

Stazione di cura, soggiorno e turismo

Ordinanza n. 23 del 11.02.2015

Oggetto: accensione di fuochi per eliminazione delle sterpaglie e la pulitura dei terreni.

IL SINDACO

quale autorità locale di protezione civile, ai sensi dell'art. 15 l. 225/92 e quale autorità sanitaria, ex art. 50 tuel:

- visto che l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela umana e dell'ambiente;
- considerato che l'accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie e erbacce, quali residui vegetali di natura agricola/forestale, anche derivanti da verde pubblico o privato, è un'antica pratica agricola di reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti;
- considerata l'opportunità di garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innescò e la propagazione di incendi e per il reimpiego nelle medesime attività agricole dei materiali così trasformati;
- considerato altresì che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere oggetto di eventi rilevanti, per l'incolumità pubblica, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, invase da sterpaglie ed arbusti che risultano facile strumento di propagazione del fuoco, con il rischio di estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
 - vista la legge 116/14;
 - visto l'art. 182, comma 6bis e art. 256 bis, comma 6, D. Lgs. 152/06;
 - vista la legge n. 353/2000;
 - visto l'art. 38 della legge 142/90 e s.m.i.; il D. Lgs. 112/98, il D. Lgs. 267/2000;
 - vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;
 - visti gli art. 449 e 650 c.p.;
 - visto il tulps;
 - visto il tuls;
 - vista la Direttiva Europea 2008/98/CE

ORDINA



Comune di Barano d'Ischia

(Provincia di Napoli)

Stazione di cura, soggiorno e turismo

ART. 1

OBBLIGHI E DIVIETI

1a) E' fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree private e/o pubbliche, terreni, campi agricoli ed altri immobili, di ripulire tali luoghi da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione; al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, nonché sui corpi illuminanti pubblici ed altre condutture aeree; allo sgombero da immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere anche veicolo di incendio.

1b) È fatto divieto di accensione di fuochi, per le indicate finalità, dal 1° giugno al 30 settembre, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile della Protezione Civile del Comune.

1c) **È consentito bruciare sterpaglie e residui vegetali e di potatura provenienti da attività agricola, sul luogo di produzione, non rientranti nei rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 152/06, purché secchi e asciutti, dal 1° ottobre al 31 marzo, dal sorgere del sole e fino alle 8:30 e dalle ore 15:30 all'imbrunire; dal 1° aprile al 31 maggio, dal sorgere del sole e fino alle 8:00 e dalle 18:00 all'imbrunire.**

1d) le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento ed entro gli orari suindicati. Se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà essere immediatamente spento. Il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di P.G, o dai Vigili del Fuoco ovvero nel caso di espresso divieto dell'Autorità.

1e) In ogni caso, la combustione deve avvenire ad una distanza di almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti. Gli interessati, nell'eseguire tali operazioni, devono adottare tutte le cautele idonee ad impedire danni ed a realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a metri cinque, prima della vegetazione o altro corpo infiammabile. Durante le fasi dell'attività e fino allo spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o chi per esso ed è vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci.

1f) È sempre vietato l'abbruciamento di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza e dalla legge generale.



Comune di Barano d'Ischia

(Provincia di Napoli)

Stazione di cura, soggiorno e turismo

1g) È vietata la combustione nei giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso ed impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.

ART. 2

SANZIONI

Ai trasgressori sarà applicata, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dal Comando di Polizia Municipale e dalle altre FF.PP., e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689, la seguente sanzione: da €. 250,00 ad €. 3.000,00, come da regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 19/08, salvo i casi di violazione della legge penale o eventuali altre violazioni.

ART. 3

PUBBLICIZZAZIONE

Alla presente ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo del Comune nel sito internet www.comunebarano.it.

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze, al Comando Stazione Carabinieri di Barano d'Ischia, al Comando Polizia Municipale e Protezione Civile di Barano d'Ischia, al CFS di Casamicciola Terme.

ART. 4

DECORRENZA E VALIDITÀ

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente.

Dalla Residenza Municipale, 11.02.2015



IL SINDACO
(DOTT. PAOLINO BUONO)